



# **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI SINTEL**

**Marzo 2015**

## INDICE

Art.1 – Oggetto e finalita’ .....	3
Art.2 – Istituzione dell’elenco telematico degli operatori economici.....	3
Art.3 – Utilizzo dell’elenco.....	4
Art.4 – Soggetti ammessi all’elenco e categorie merceologiche.....	4
Art.5 – Requisiti di iscrizione all’elenco.....	5
Art.6 – Modalita’ di iscrizione all’elenco e presentazione della domanda.....	6
Art.7 – Esito della domanda di iscrizione.....	6
Art.8 – Durata dell’iscrizione.....	7
Art.9 –Sospensione e cancellazione dall’elenco fornitori telematico.....	7
Art.10 –Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell’iscrizione.....	8
Art.11 – Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 12 – Disposizioni finali.....	9

## DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- **Codice dei contratti pubblici:** D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture;
- **Regolamento di attuazione ed esecuzione:** D.P.R. 207/10 - Regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163/06;
- **SINTEL:** la piattaforma informatica utilizzata per la gestione dell’Elenco, il cui accesso e utilizzo è disciplinato dalle Modalità d’uso Sintel e che consente lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici e la gestione dell’Elenco Fornitori Telematico Sintel;
- **Modalità d’uso Sintel:** le “Determinazioni in merito al funzionamento e all’uso della piattaforma regionale per l’E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia e del relativo Elenco Fornitori Telematico” adottata dalla Delibera della Giunta Regionale n. IX/1530 del 6 aprile 2011 (Allegato A), inclusa la relativa documentazione applicativa e di dettaglio, reperibile sul Sito internet dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia, al link: [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) ;
- **Elenco telematico di operatori economici:** l’elenco degli operatori economici istituito con il presente Regolamento;
- **Operatore Economico:** E’ l’operatore rientrante tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi degli artt. 34 e 90, comma 1, lettere dalla d) alla h) del D.Lgs 163/06 e comunque legittimato a richiedere la registrazione a Sintel ai sensi delle Modalità d’uso Sintel;
- **Operatore Economico** – l’operatore economico che ha richiesto la registrazione all’elenco fornitori telematico Sintel ottenendo le chiavi di accesso per poter operare sul sistema , qualificandosi e accreditandosi;
- **Fornitore Qualificato:** il fornitore registrato che ha richiesto la qualificazione per Aler Milano nelle categorie di appartenenza secondo quanto stabilito dalle “Modalità d’uso Sintel” e dal successivo art. 6 (Regolamento)
- **Fornitore Accreditato:** il fornitore registrato e qualificato che presenta apposita dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ordine generale secondo il modello presente sulla piattaforma Sintel e le Modalità d’uso Sintel.

## **Art.1 - OGGETTO E FINALITA'**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 8 e 11 , del D. Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" e dell'art. 332 del D.p.r. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice", nonché in attuazione del Regolamento per gli acquisti in economia, Aler Milano istituisce e predispone l'elenco degli operatori economici per l'individuazione dei soggetti da consultare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.
2. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione del suddetto elenco, individuando i termini e le condizioni per la sua formazione, il suo utilizzo, aggiornamento e ogni altra modalità e regola di gestione.
3. Il presente elenco di operatori economici è istituito attraverso modalità telematiche sulla base dell'Elenco Fornitori Telematico "SINTEL", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 bis della legge regionale n. 33 del 28 dicembre 2007 e della Delibera di Giunta n. IX/1530 del 6 aprile 2011 "Determinazioni in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico"( allegato A). Per l'accesso e la partecipazione all'elenco degli operatori economici di Aler Milano si utilizzano, pertanto, gli strumenti e i sistemi informatici previsti per l'accesso a SINTEL, nel rispetto delle regole che disciplinano l'utilizzo del relativo sistema informatico, come previsto dalle suddette Determinazioni di cui alla Delibera di Giunta n. IX/1530 del 6 aprile 2011 ( allegato A).
4. L'utilizzo dell'elenco dei fornitori è soggetto al Codice dei contratti pubblici, al Regolamento di esecuzione , alla legge regionale N. 33/2007, al Regolamento Aler per l'affidamento di lavori, servizi e forniture tramite procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando ed alla relativa disciplina nazionale e comunitaria applicabile.

## **Art.2 - ISTITUZIONE DELL' ELENCO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI ALER MILANO**

1. E' istituito l'Elenco degli operatori economici di Aler Milano di cui all'art. 125, comma 8 e 11 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'Elenco di Aler Milano è tenuto con sistemi e strumenti informatici e telematici e si fonda sulla piattaforma SINTEL e il relativo Elenco Fornitori Telematico SINTEL, messi a disposizione da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 1, comma 6 bis) della Legge Regionale n. 33/2007.
3. L'accesso all'Elenco avviene, pertanto, attraverso la piattaforma SINTEL e il suo Elenco Fornitori Telematico ed è disciplinato, oltre che dal presente Regolamento, dalle Modalità d'uso SINTEL disponibili sul portale di Arca Lombardia [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), fermo restando che, in caso di contrasto, prevarrà il presente Regolamento.

4. Il presente Elenco è aperto e valido a tempo indeterminato, tutti gli operatori economici dotati dei requisiti richiesti possono presentare domanda di accesso e iscrizione. Un avviso che dà atto dell'esistenza del presente Elenco sarà pubblicato e visibile per tutta la durata dell'Elenco sul sito internet [www.aler.mi.it](http://www.aler.mi.it).

### **Art.3 - UTILIZZO DELL'ELENCO**

1. L'Elenco è utilizzato per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure in economia ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 11 del Codice , nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e proporzionalità oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'Elenco verrà utilizzato da Aler come strumento per identificare gli operatori economici da invitare per le procedure di affidamento, nel caso in cui sussistano i presupposti normativi e regolamentari per ricorrere all'esperimento di acquisti in economia.
3. L'iscrizione all'Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisti in economia. Resta ferma la facoltà di Aler di invitare e interpellare soggetti non iscritti all'Elenco, qualora lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti all'Elenco.
4. Aler, pertanto, potrà decidere di invitare alle procedure di acquisti un numero limitato di operatori economici (nel rispetto del Regolamento unico Aler per l'affidamento di lavori, forniture e servizi tramite procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, attualmente in vigore), ovvero tutti gli iscritti all'Elenco, od ancora operatori economici non presenti nell'Elenco.
5. Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione delle offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere, saranno indicate nelle lettere di invito alle procedure.

### **Art.4 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ELENCO E CATEGORIE MERCEOLOGICHE**

1. L'Elenco è suddiviso in Categorie Merceologiche corrispondenti alle categorie presenti sulla piattaforma SINTEL in conformità all'allegato A) delle Modalità d'uso Sintel ( D.G.R 6 aprile 2011 n. IX/1530 –Determinazioni in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL).
2. Le Categorie Merceologiche presenti sulla piattaforma SINTEL possono subire modifiche, nell'ambito delle corrispondenti tipologie a seguito delle mutate esigenze di Aler.
3. Ciascun operatore economico interessato potrà chiedere l'iscrizione all'Elenco per le Categorie Merceologiche di sua scelta, fermo restando che l'indicazione delle Categorie

Merceologiche dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'oggetto sociale dell'operatore economico ed all'attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza, nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti richiesti per l'iscrizione. Si precisa inoltre che, nell'ambito di ciascuna procedura, verrà richiesta all'operatore economico che intende presentare offerta di dichiarare il possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica ed economica (artt. 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici per servizi e forniture e artt. 40 del Codice dei contratti pubblici e 90 del Regolamento di attuazione ed esecuzione per lavori).

Il possesso effettivo di tali requisiti sarà oggetto di verifica come di seguito specificato:

- per le procedure < a 40.000,00 euro sarà effettuata la sola verifica di cui all'art. 48.2 del Codice dei contratti pubblici;
- per le procedure > a 40.000,00 euro saranno effettuate le verifiche di cui all'art. 48 commi 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici.

4. Sono ammessi all'Elenco gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), b), c) del Codice .
5. Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco per la medesima Categoria Merceologica a titolo individuale e in forma associata, ovvero a titolo individuale e come componente di consorzi, ovvero quale componente di più consorzi. In caso di violazione di quanto sopra, tutti i soggetti interessati (es. società iscritta come singola e consorzio di cui fa parte la medesima società) saranno cancellati dall'Elenco, fermo restando che tali soggetti potranno richiedere nuovamente l'ammissione nel rispetto delle prescrizioni applicabili, ed in particolare del divieto di iscrizione contemporaneamente a titolo individuale e in forma associata o come componente di consorzio.
6. Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco da parte di soci, amministratori, dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una di queste funzioni in operatori economici iscritti all'Elenco. In caso di società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che richiedono l'iscrizione all'Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art.2359c.c.,ovvero, qualora intercorra tale rapporto, a patto che tale rapporto non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

#### **Art.5 - REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

1. Possono essere ammessi all'Elenco gli operatori economici di cui all'art. 4 dotati dei requisiti prescritti dall'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. (in caso di consorzio, il presente requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate).

## **Art.6 - MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. L'iscrizione all'Elenco può avvenire esclusivamente con modalità telematiche, attraverso la piattaforma SINTEL e il relativo Elenco Fornitori Telematico SINTEL. Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Elenco dovranno preventivamente registrarsi a SINTEL con l'apposita procedura, presentando domanda, in conformità a quanto previsto dalle Modalità d'uso Sintel e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 delle Modalità d'uso SINTEL.
2. Ottenuta la registrazione a SINTEL, l'operatore economico dovrà richiedere la Qualificazione a SINTEL indicando le Categorie Merceologiche per le quali intende iscriversi all'Elenco e chiedendo la qualificazione per Aler Milano ai sensi dell'art.9 delle Modalità d'uso Sintel..
3. Successivamente alla qualificazione, gli operatori economici dovranno procedere all'attività di accreditamento all'Elenco fornitori telematico Sintel, presentando sulla piattaforma l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo quanto previsto dall'art.10 delle Modalità d'uso Sintel. Tale autocertificazione ha validità di 180 giorni dalla compilazione; il sistema avviserà automaticamente l'utente in prossimità della scadenza.
4. Per l'iscrizione all'Elenco ed essere accreditato per Aler Milano, l'operatore economico dovrà, quindi, presentare:
  - a) la dichiarazione sostitutiva per l'Accreditamento a Sintel di cui all'art.10, comma 1 delle Modalità d'uso Sintel, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
  - b) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di moralità professionale da parte di tutti i soggetti di cui all'art.38 comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici (amministratori di società di capitali con poteri di rappresentanza, direttore tecnico, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, tutti i soci accomandatari di s.a.s., tutti i soci di società in nome collettivo s.n.c., tutti gli associati in caso di associazione professionale);
  - c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza;
  - d) certificato di attestazione SOA in corso di validità.

La presentazione di tali documenti dovrà avvenire attraverso Sintel, secondo la procedura prevista per i fornitori accreditati dalle Modalità d'uso Sintel.

5. L'operatore economico può presentare certificazioni aggiuntive, anche su richiesta di Aler Milano. Resta fermo che per ciascuna procedura di acquisto, ai fini dell'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati, Aler si riserva di richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori e diversi da quelli richiesti per l'ammissione all'Elenco.

## **Art.7 - ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

1. La domanda di iscrizione all'Elenco da parte dell'operatore economico, in assenza di diversa comunicazione da parte di Aler, sarà considerata accettata e l'operatore economico entrerà a fare parte dell'Elenco.

2. L'Ente potrà in qualunque momento – sia all'atto della presentazione della domanda, sia dopo l'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico che ne ha fatto richiesta - effettuare controlli a campione circa l'esistenza o meno in capo all'operatore economico dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.
3. L'iscrizione all'Elenco non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dell'operatore economico, né costituisce titolo per pretendere alcun affidamento, né Aler è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti. Ove Aler ritenga di avvalersi dell'Elenco ai fini dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, gli operatori economici iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità, ai fini di cui al precedente art. 3.
4. Resta inteso che l'unico soggetto responsabile dell'ammissione o della mancata ammissione all'Elenco è Aler Milano. Agenzia Regionale Centrale Acquisti Spa in qualità di Gestore del Sistema, e per essa Regione Lombardia, non potranno essere in alcun modo ritenute responsabili per l'ammissione o la mancata ammissione all'Elenco. L'Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia in qualità di Gestore del Sistema verifica esclusivamente la corrispondenza della documentazione inviata dall'operatore economico ai fini dell'Accreditamento a SINTEL e la sottoscrizione della stessa attraverso la firma digitale. Si richiama, al riguardo, quanto previsto dalle Modalità d'uso di SINTEL e, in particolare, dall'art. 12.

#### **Art.8 - DURATA DELL'ISCRIZIONE**

1. L'Elenco per tutta la sua durata è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti.
2. L'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico di Aler Milano è efficace per tutta la durata dell'Elenco, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione e il rinnovo delle relative dichiarazioni e della documentazione presentata per l'iscrizione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento e dalle Modalità d'uso SINTEL, nonché l'aggiornamento dei dati e delle informazioni effettuate nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 e dal D.Lgs. 82/2005 secondo quanto stabilito all'art. 11 delle Modalità d'uso Sintel e all'art. 10 del presente Regolamento.
3. Gli operatori economici iscritti possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco, fatto salvo il rinnovo semestrale delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rilasciate ai fini dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico SINTEL.

#### **Art.9 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO FORNITORI TELEMATICO**

1. La cancellazione dall'Elenco Fornitori Telematico di Aler Milano dei soggetti iscritti ha luogo in caso di:



- a) cessazione di attività;
  - b) perdita dei requisiti richiesti per la Registrazione nell'Elenco Fornitori Telematico SINTEL secondo quanto stabilito nelle Modalità d'uso SINTEL;
  - c) cancellazione dall'Elenco Telematico Sintel;
  - d) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco ALER;
  - e) espressa richiesta di cancellazione dall'Elenco da parte dell'Operatore Economico;
  - f) mancata presentazione dell'offerta per tre (3) volte consecutive a seguito di invito da parte di Aler Milano. In tal caso l'operatore economico potrà chiedere nuovamente l'iscrizione decorso un anno dalla cancellazione;
  - g) scadenza o mancato rinnovo della documentazione di cui al successivo art. 10.
2. Nei casi di cui alle lettere d ) ed f), la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco avviene a seguito di comunicazione scritta di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio. Eventuali controdeduzioni dell'operatore economico dovranno pervenire entro 15 giorni dall'invio della comunicazione; tale termine e' prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorso i termini, Aler Milano si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. L'iscrizione all'Elenco Fornitori sarà sospesa sino alla definizione del suddetto procedimento.
3. Salvo nel caso di cui al precedente punto 1, lettera f), l'operatore economico cancellato dall'Elenco Fornitori Telematico di Aler Milano può presentare in qualsiasi momento domanda di iscrizione in tale elenco qualora in possesso dei requisiti stabiliti nelle Modalità d'uso SINTEL e nel presente Regolamento.

#### **Art.10 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE**

1. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a mantenere aggiornati attraverso l'apposita procedura presente su SINTEL i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 per l'accreditamento all'Elenco Fornitori Telematico SINTEL, ai fini dell'iscrizione all'Elenco ed eventualmente in seguito.
2. L'Elenco è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dagli operatori economici.
3. Gli operatori economici iscritti all'Elenco sono tenuti a rinnovare periodicamente prima della scadenza le dichiarazioni sostitutive di certificazione da questi rese ai fini dell'iscrizione in tale Elenco, secondo quanto stabilito dalle Modalità d'uso dell'Elenco Fornitori Telematico SINTEL ovvero, ove non diversamente indicato, ogni 6 mesi.

#### **Art.11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che Aler Milano è il titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'operatore economico ai fini dell'iscrizione nell' Elenco, unitamente ai soggetti specificati nell'art. 20 delle Modalità d'uso SINTEL .

2. I dati personali saranno trattati, in via telematica e non, nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguata per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

#### **Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. In caso di difformità delle prescrizioni contenute nel “Regolamento Unico Aler per l'affidamento di lavori, forniture e servizi tramite procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando” e quelle contenute nel presente Regolamento, prevarranno queste ultime.
2. Il presente Regolamento avrà applicabilità con decorrenza dal 1° giugno 2015.